

R.D. 22 novembre 1914, n. 1486

Regolamento per la pesca fluviale e lacuale (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 4 febbraio 1914).

(Estratto).

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1

La pesca fluviale e lacuale è disciplinata:

a) dalla L. 4 marzo 1877, n. 3706 (1);

b) dal presente regolamento;

c) dalle convenzioni internazionali per la pesca nelle acque dolci bagnanti il territorio italiano e insieme quello di altri Stati, e dalle leggi e dai regolamenti correlativi;

d) da decreti speciali.

(1) Ora T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 2

Le disposizioni sulla pesca fluviale e lacuale, nelle acque dei torrenti, dei fiumi, dei canali e dei fossi che sboccano in mare con foce libera, cessano di avere vigore dal punto ove comincia la miscela delle acque dolci con le salse (1).

Questo limite fra la pesca nelle acque dolci e la pesca marittima sarà determinato nelle acque anzidette dal prefetto, di accordo col capitano di porto, e sentite le competenti Commissioni compartimentali e provinciali di pesca (2). Il detto limite sarà indicato in appositi segnali, con leggende visibili, da collocare d'ordine del prefetto medesimo.

Nei corsi d'acqua che, in prossimità delle foci, sono muniti di sostegni, porte, chiuse o chiaviche, i segnali, intesi a delimitare le due specie di pesca, saranno collocati sugli anzidetti manufatti.

In nessun caso le discipline sulla pesca fluviale e lacuale sono applicabili ai bacini e canali di acqua salsa o salmastra che siano in libera comunicazione col mare, anche soltanto per una parte dell'anno.

(1) V. art. 49 del R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647.

(2) Ora Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci, ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 4 maggio 1958, n. 797.

Art. 7

È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci, apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.

È vietato di esercitare la pesca, prosciugando i corsi ed i bacini d'acqua, o divergendoli, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili (muri, «murere», ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, «chiuse» e impianti simili), oppure smovendo il fondo delle acque tranne che ciò risulti indispensabile per un genere di pesca permesso in conformità dell'art. 9; salva sempre la osservanza delle vigenti norme di polizia sulle acque, per ciò che concerne i divieti di costruire pescaie ed altri simili manufatti.

Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua, compresi i canali e i «navigli», tanto pubblici quanto privati che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile al presidente della giunta provinciale; in ogni caso, durante la cosiddetta «asciutta», completa o incompleta, la pesca è ivi

proibita, ed il pesce eventualmente rimasto dev'essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi (1).

È permesso di porre nei corsi d'acqua reti, siepi e qualsiasi strumento fisso o mobile, da pesca, purché non si occupi più della metà dello specchio acqueo, esistente al momento della pesca e misurata ad angolo retto dalla riva, salva l'osservanza dell'art. 9, e salvo inoltre il rispetto delle prevalenti necessità della navigazione e fluitazione e delle vigenti disposizioni sul regime idraulico; le stesse norme valgono per i bracci morti dei fiumi, o «lanche».

In qualunque caso dovrà rimanere nella larghezza dello specchio acqueo, esistente al momento della pesca uno spazio libero, ininterrotto, non minore di un metro per il passaggio dei pesci.

Nei bacini d'acqua è permesso di porre strumenti fissi o mobili da pesca, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 9 del presente regolamento, e salvo sempre il rispetto delle prevalenti necessità della navigazione e fluitazione e delle vigenti disposizioni sul regime idraulico.

Il presidente della giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, ha facoltà di vietare, con propria ordinanza, la pesca in determinate località di bacini o corsi d'acqua, le quali servano alla frega dei pesci (1).

Il presidente della giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, potrà indicare con sua determinazione le località di frega dei pesci, anche allo scopo che esse siano tenute presenti, per la eventuale protezione, nell'istruttoria di domande per autorizzazioni di estrarre o rimuovere la ghiaia a norma delle vigenti disposizioni sulla polizia idraulica (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 45, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

Art. 11(1)

È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplosive, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi.

È inibita altresì, nelle acque pubbliche, o nelle acque private che siano collegate con quelle, e nelle corrispondenti rive la detenzione della dinamite e di tutte le altre materie su indicate.

(1) Le fattispecie di cui al primo e secondo comma di questo articolo sono previste dal primo e secondo comma dell'art. 6 del T. U. del 1931, e deve quindi ritenersi che siano punite ai sensi del terzo comma dell'art. 33 del medesimo T.U. Le violazioni previste dal terzo comma sono punite ai sensi del terzo comma dell'art. 30 di questo regolamento.

TITOLO V.

DELLE INFRAZIONI E DELLE PENE.

Art. 27

Chi contravvenga all'art. 6, per ciò che concerne le infrazioni agli ordini prefettizi o ministeriali, è punito con pena pecuniaria da euro 20 a euro 103.

Chi viola la prima parte dell'art. 7, concernente la chiusura totale del passaggio del pesce, è punito con pena pecuniaria da euro 20 a euro 103.

Chi trasgredisca il terzo, il quarto e il quinto capoverso dell'art. 7 è punito con pena pecuniaria da euro 20 a euro 103.

Art. 28

Chi trasgredisca il primo e il secondo capoverso dell'art. 7, o i divieti emanati in base al sesto e settimo cpv. dello stesso art. 7, o l'art. 8 per ciò che riguarda il prosciugamento dei corsi e bacini d'acqua e le deviazioni, l'ingombro con opere stabili, lo smuovere il fondo delle acque, i danni alle

località di frega, e le distanze dalle scale di monta e da altre indicate località, è punito con pena pecuniaria da euro 20 a euro 103.

Art. 29

Chi violi gli artt. 9 e 10 riguardanti le reti e gli altri ordigni da pesca e l'art. 13, concernente i tempi di divieto della pesca, è punito con pena pecuniaria da euro 20 a euro 103.

Art. 30

Chiunque contravvenga alla prima parte dell'art. 11, concernente la pesca con la dinamite e con altri esplosivi e il gettare e l'infondere determinate materie, è punito con pena pecuniaria non minore di euro 20 e non maggiore di euro 103, salva l'applicazione della legge e del regolamento vigenti sui reati commessi con materie esplosive.

Chi trasgredisca il primo cpv. dell'art. 11, per ciò che riguarda la raccolta dei pesci danneggiati o uccisi con le indicate materie, è punito con pena pecuniaria da euro 20 a euro 103.

Chi violi il secondo cpv. dell'art. 11, per ciò che concerne la detenzione della dinamite e di altre determinate materie, è punito con pena pecuniaria da euro 20 a euro 103, salva l'applicazione della legge e del regolamento vigenti sui reati commessi con materie esplosive.

Art. 31

I contravventori all'art. 12, per ciò che si riferisce all'occupazione di posti per la pesca, sono puniti con pena pecuniaria da euro 20 a euro 103.

Art. 32

Chi trasgredisca gli artt. 14, 15 e 17, riguardanti disposizioni ministeriali e prefettizie, è punito con pena pecuniaria da euro 20 a euro 103.

Art. 33

Chi violi l'art. 16, riguardante le misure minime dei pesci, è punito con pena pecuniaria non minore di euro 20 e non maggiore di euro 103.

Chi trasgredisca l'art. 18 sulla tutela delle uova dei pesci è punito con pena pecuniaria non minore di euro 20 e non maggiore di euro 103.

Chi violi l'art. 19, concernente la nuova introduzione di specie di animali e la pesca e vendita delle specie medesime, è punito con pena pecuniaria da euro 20 a euro 103.

Art. 34

Alle infrazioni previste dal presente regolamento sono applicabili, in caso di recidiva, le disposizioni dell'art. 19 della L. 4 marzo 1877, n. 3706 (1).

Alle indicate infrazioni sono anche applicabili gli artt. 20 e 23 della detta legge (2) nei casi ivi previsti.

(1) Ora art. 35, T.U. del 1931, oggi abrogato dall'art. 4 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(2) Ora art. 40, T.U. del 1931.

Art. 35

Gli apparecchi fissi o mobili di pesca, che siano messi in modo da contravvenire all'art. 6 della L. 4 marzo 1877, n. 3706 (1), ed agli artt. 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento saranno rimossi e sequestrati.

Dopo la definitiva sentenza di condanna, quelli che sono proibiti senza distinzione di tempo o di luogo, verranno distrutti, ma, quando possano essere ridotti a modello permesso e il proprietario anticipi le stesse occorrenze, saranno fatti modificare o ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure e le distanze previste dal regolamento stesso, e non verranno restituiti, né in alcuna guisa venduti, senza l'esecuzione di tali provvedimenti.

Gli altri apparecchi, su richiesta dell'interessato, potranno essere restituiti, trascorso il periodo del divieto.

Salva la pena per lo speciale reato di collocamento e mantenimento dei detti apparecchi, sarà inflitta, per la sola contravvenzione all'ordine del Ministero o del prefetto circa la menzionata riduzione degli apparecchi medesimi, la pena pecuniaria prevista dall'art. 32.

(1) Ora art. 7, T.U. del 1931. Di tutti i casi previsti da questo articolo, deve ritenersi che sopravviva la sola rimozione coattiva di cui al primo comma.

Art. 36 (1)

Sulle contravvenzioni commesse da chi non sia stato già condannato per reati di pesca sono ammesse transazioni dinanzi al prefetto, prima che sia pronunciata sentenza definitiva irrevocabile, purché si paghi la somma che questi stabilirà nei limiti delle pene pecuniarie previste dal presente regolamento in relazione al determinato reato, oltre le spese giudiziali occorse.

Le transazioni hanno per effetto di evitare il giudizio o di troncarne il corso.

Il prefetto invierà di volta in volta al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio notizia del provvedimento adottato.

(1) Vedi ora art. 41 del T.U. del 1931.

Art. 37

Al prodotto delle ammende, delle multe e delle confische, partecipano per un quarto, ai termini della L. 26 gennaio 1865, n. 2134 (1), gli agenti che hanno accertato le infrazioni.

I prefetti signaleranno al Ministero di agricoltura, industria e commercio (2), per premi speciali in denaro o per attestati di benemerenzza, gli agenti che nella vigilanza per la esecuzione del presente regolamento abbiano mostrato maggiore zelo.

(1) Per le contravvenzioni comunali, v. art. 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale).

(2) Ora Ministero dell'agricoltura e foreste.